

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3872 del 01/08/2023
Oggetto	DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE PER SOSTITUZIONE DEL POZZO (RISORSA RAA5007) CON MEDESIME CARATTERISTICHE - UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA CON PROCEDURA ORDINARIA PER USO IGIENICO ED ASSIMILATI (ZOOTECNICO) E IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI RAVENNA (RA). DITTA C.A.B. TER.RA SOC. COOP.AGR. - PRATICA N. RA00A0159.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4004 del 31/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno uno AGOSTO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna
DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE PER
SOSTITUZIONE DEL POZZO (RISORSA RAA5007) CON MEDESIME CARATTERISTICHE -
UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA CON PROCEDURA ORDINARIA PER USO
IGIENICO ED ASSIMILATI (ZOOTECNICO) E IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI
RAVENNA (RA). **DITTA C.A.B. TER.RA SOC. COOP.AGR.** - PRATICA N. RA00A0159.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.lgs n. 112/1998 in part. gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in part. l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in part. gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242,

DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR n. 1195 25 luglio 2016, DGR 1415 05 settembre 2016, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293 DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;

- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

DATO CONTO:

- della determinazione dirigenziale n. 532 del 04/02/2021 con cui è stata rilasciata alla Ditta C.A.B. Ter.Ra. Soc. Coop. Agr. , CF 00081960395 concessione ordinaria per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in Comune di Ravenna (RA) ad uso igienico ed assimilati (zootecnico) e irrigazione agricola (n. pratica RA00A0159);
- della domanda registrata con. PG/2023/68233 del 19/04/2023 con cui la Ditta C.A.B. Ter.Ra. Soc. Coop. Agr. , CF 00081960395 ha richiesto la variante non sostanziale per la perforazione di un pozzo con medesime caratteristiche in sostituzione alla risorsa esistente RAA5007 per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in Comune di Ravenna(RA) ad uso igienico ed assimilati (zootecnico) e irrigazione agricola (n. pratica RA00A0159);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 374 del 28/10/2020 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA,

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

- SAC Ravenna, relazione istruttoria in data 26/07/2023 conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per

quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po,

- Consorzio di Bonifica Romagna , nota n. PG/2020/154898 del 27/10/2020 di cui si riporta uno stralcio: “i terreni catastalmente censiti in comune di Ravenna ai fg. 136 mapp. 4 e fg. 116 3 mapp. 23 sono ricompresi un areale potenzialmente servito da canali ad uso irriguo” e “i terreni limitrofi di proprietà della ditta risultano autorizzati al prelievo da canale in quanto facenti parte dell'ex impianto provvisorio denominato sant'Antonio”;

PRESO ATTO che la richiedente, a riscontro di una richiesta informazioni di questo Servizio (PG/2020/163319 del 11/11/2020) sulla possibilità di utilizzare la fonte di approvvigionamento del Consorzio di Bonifica della Romagna in alternativa alle acque sotterranee, ha risposto, con nota acquisita al prot. n. PG/2021/4586 del 13/01/2021, che non è possibile utilizzare tale fonte per uso zootecnico e per i trattamenti fitosanitari per le seguenti motivazioni: - per l'uso zootecnico: ai fini dell'abbeveraggio dei capi allevati, è necessario utilizzare acqua potabile, questo oltre che garantire un più elevato standard qualitativo dell'acqua, garantisce il rispetto della normativa sul benessere animale e minimizza il rischio di epizootie. Il prelievo di acqua dai canali consortili è altamente sconsigliato per l'uso zootecnico sia per la mancata potabilità delle acque sia perchè, qualora fossero ritenute potabili, non è possibile monitorarne e controllarne in maniera continua e costante la qualità nel tempo al punto di prelievo; - per l'uso irriguo per trattamenti fitosanitari: in primo luogo i mezzi utilizzati per la distribuzione dei prodotti sono ad “alta efficienza” e questo comporta una taratura precisa degli ugelli per garantire una distribuzione uniforme, l'utilizzo di acqua non idonea con impurità comporterebbe una

ostruzione e malfunzionamento del macchinario con conseguente allungamento dei tempi di lavorazione e disuniformità di distribuzione con maggiori utilizzi di acqua e minor efficacia del trattamento. Un'ulteriore criticità è data dall'impossibilità di garantire che nelle acque prelevate dal canale non siano presenti molecole non ammesse dai disciplinari di Produzione Integrata e Biologico a cui la società è assoggettata. Per i trattamenti fitosanitari si fa utilizzo di prodotti che hanno efficacia 4 grazie alla capacità di permanere sull'apparato fogliare della coltura; nel caso di utilizzo di acque provenienti dai canali consortili non viene garantita la disponibilità di acqua priva di molecole non ammesse, visto che i canali sono ad uso promiscuo, sia irrigazione che scolo acque meteoriche ma anche di scarichi civili, e qualora venissero riscontrate dagli enti preposti al controllo sulle colture, la società incorrerebbe in squalifiche e sanzioni importanti.

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015, DGR 2067/2015 e DGR 2293/2021, che ricade nel corpo idrico Pianura Alluvionale Appenninica - confinato inferiore 2700ER-DQ2-PACI

- STATO quantitativo SQUAS: BUONO
- STATO qualitativo SCAS: BUONO
- Corpo idrico non a rischio;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

ACCERTATO che la ditta ha versato le spese istruttorie di euro 90 in data 29/03/2023;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Mauro Ceroni titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare, fatti salvi i diritti di terzi, la Ditta C.A.B. Ter.Ra. Soc. Coop. Agr. , CF 00081960395 alla perforazione di un pozzo con medesime caratteristiche in sostituzione alla risorsa esistente RAA5007 per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (pratica RA00A0159) della profondità di metri 300 e diametro massimo esterno della colonna filtrante di 250 mm, avente le seguenti caratteristiche:

- ubicato in comune di Ravenna (RA), identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 136 mapp 4, sezione B;
- coordinate UTM RER x: 748.485 y: 927.450;;
- utilizzo della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico) ed irrigazione agricola ;
- portata massima di esercizio l/s 2;
- volume complessivo pari a mc/annui 4.015;

2. di dare atto che la presente autorizzazione è preliminare alla concessione di derivazione di acque pubbliche che potrà essere rilasciata in base a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 41/01;

3. di dare atto altresì che l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sull'apposito Capitolo delle Entrate del Bilancio Regionale;

4. di dare atto infine che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;

5. di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai

sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

6. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025;
7. di stabilire che la perforazione sia subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.PRESCRIZIONI

1.1 – PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE GENERALI.

Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

1. cementazione della testa pozzo e della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso;
2. esecuzione di prove di portata di caratterizzazione dell'opera;
3. installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati;

La captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita.

1.2 – COMUNICAZIONI.

1. Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il titolare dovrà comunicare a questo Servizio:
2. la data d'inizio dei lavori di ricerca con preavviso di almeno dieci giorni e la data prevista per il completamento dell'opera di captazione (posa in opera della colonna filtrante);

3. l'esito della ricerca entro trenta giorni dalla data di completamento dei lavori, per mezzo di apposita lettera corredata da una relazione integrativa contenente:

- esatta localizzazione della perforazione su planimetria e CTR;
- descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle finestrate, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
- stratigrafia dei terreni attraversati;
- tipologia e caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
- tipo di falda captata;

1.3. - PRESCRIZIONI INERENTI GLI ASPETTI MINERARI.

La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas (con impiego quindi di fluidi pesanti di circolazione) e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato.

2 – VARIAZIONI

2.1 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio che provvederà a valutare la richiesta e se questa verrà ritenuta compatibile ad autorizzare eventuali varianti in corso d'opera con nota a firma del dirigente.

3 - TERMINI

3.1 - La presente autorizzazione è accordata per la **durata di mesi sei** dalla data di notifica del presente provvedimento.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.

4 - CHIUSURA DEL POZZO SOSTITUITO

Il pozzo attualmente esistente (RISORSA RAA5007) che verrà sostituito dal nuovo pozzo con medesime caratteristiche, dovrà essere chiuso entro 15 giorni dalla realizzazione del pozzo sostitutivo, da una ditta specializzata, con modalità tali da impedire il movimento verticale dell'acqua, sia all'interno del pozzo che nello spazio anulare all'esterno del rivestimento, sulla base delle seguenti prescrizioni:

- a) rimozione dei manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
- b) i tratti di pozzo non interessati da filtri possono essere riempiti con materiale granulare;
- c) il tratto del pozzo interessato da filtri deve essere riempito con getto a pressione (pacher) di boiacca di cemento;
- d) riempimento del vano con la testa pozzo (ove esistente) con inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.);
- e) la Ditta concessionaria dovrà comunicare a questo Servizio con una settimana di anticipo via PEC, la data di inizio lavori onde permettere alla SAC tutti gli accertamenti che si riterrà opportuno eseguire;
- f) dell'avvenuta esecuzione di quanto prescritto, dovrà essere data immediata comunicazione via PEC al SAC, accompagnata da una dichiarazione a firma della Ditta incaricata ad eseguire la chiusura del pozzo che attesti la regolare esecuzione dei lavori;

5 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E/O DINIEGO DI CONCESSIONE

5.1 - La presente autorizzazione potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate darà luogo al diniego della richiesta concessione ed al conseguente obbligo di smantellamento del pozzo, ai sensi dell'art. 16, comma 6.

6 - ULTERIORI ADEMPIMENTI

6.1 - A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 4 agosto 1984 n. 464 per perforazioni che superano i 30,00 mt. di profondità, ovvero la comunicazione, entro trenta giorni, della data di inizio dei lavori ed, entro trenta giorni dalla loro ultimazione, dei dati acquisiti nell'indagine ad ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) - Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - Servizio GEO-APP - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 - Roma;

6.2 - I materiali di rifiuto provenienti dallo scavo della perforazione dovranno essere depositati sul terreno circostante o conferiti a discarica autorizzata.

6.3 - Durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del D.P.R. 07.01.1956 n. 164. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 27.04.1955 n. 547.

6.4 - Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione di pozzo vincola la ditta alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche; detto provvedimento dovrà inoltre essere tenuto in

cantiere ed esibito ad ogni richiesta del personale incaricato dal Servizio.

Il Responsabile SAC Ravenna

Dott. Ermanno Errani

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.